

Relazione al Progetto di Legge avente ad oggetto: “MODIFICA DELLA LEGGE 21 GENNAIO 2004 N.6 - INALIENABILITA’ DEI TERRENI DI PROPRIETA’ PUBBLICA E DISCIPLINA DELLE PERMUTE”.

Eccellenze, colleghi Consiglieri,

il progetto di legge che si sottopone al Consiglio Grande e Generale apporta modifiche all’articolo 1 della Legge 21 gennaio 2004 n.6 “Inalienabilità dei terreni di proprietà pubblica e disciplina delle permutate”, al fine di coordinare le disposizioni relative all’ambito di applicazione della predetta legge con quelle successivamente dettate dalla Legge 5 novembre 2004 n.154.

In particolare, il progetto prevede che le alienazioni aventi ad oggetto terreni ad uso artigianale, industriale ed abitativo disciplinate da apposite norme che ne regolino modalità, vincoli, parametri, termini e condizioni nonché le alienazioni di esigue porzioni di terreno su cui non insistano interessi pubblici e la cui cessione non arrechi pregiudizio al patrimonio dello Stato e non comprometta le funzioni urbanistiche delle aree interessate, siano escluse dall’ambito di applicazione della Legge 21 gennaio 2004 n.6 e della Legge 5 novembre 2004 n.154.

Invero, l’intervento si propone di dare piena attuazione al principio contenuto nella vigente formulazione dell’articolo 1 della Legge 21 gennaio 2004 n.6, secondo il quale le alienazioni di terreni ad uso artigianale, industriale ed abitativo - in quanto disciplinate da apposite norme - e le alienazioni aventi ad oggetto esigue porzioni di terreno (di estensione indicativa di mq.100-200 come indicato nella relazione alla legge n.6/2004) - in quanto non lesive di interessi pubblici e non pregiudizievoli per il patrimonio dello Stato - sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di inalienabilità dei terreni di proprietà pubblica.

A seguito dell'approvazione della Legge 5 novembre 2004 n.154 "Trasferimenti di proprietà di beni immobili dell'Ecc.ma Camera", veniva introdotta una disciplina speciale in materia di approvazione, da parte del Consiglio Grande e Generale, delle pratiche relative ai trasferimenti di proprietà di beni immobili dell'Ecc.ma Camera, prescrivendo che l'approvazione delle sopra descritte pratiche dovesse avvenire con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.

Quest'ultima norma non esclude infatti dal proprio ambito di applicazione, le alienazione di terreni ad uso artigianale, industriale ed abitativo e quelle relative ad esigue porzioni di terreno.

Il presente progetto di legge, pertanto, da una parte, si pone in coerenza con la *ratio* di conservazione ed incremento della proprietà pubblica per impedire che la proprietà immobiliare dello Stato diminuisca nel tempo e dall'altra, non pregiudica, nella sostanza, i principi e i criteri contenuti nella Legge n.154/2004. In ordine a quest'ultimo aspetto, il progetto di legge è teso ad adeguare ai medesimi principi informativi la normativa concernente il quorum necessario all'approvazione dei trasferimenti di proprietà dei beni immobili dello Stato con la disciplina sostanziale vigente in materia di alienazione dei terreni pubblici.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si richiede al Consiglio Grande e Generale l'approvazione del presente progetto di legge.

San Marino, 9 marzo 2009/1708 d F. R.